

zione delle pensioni alletteremo uomini capaci a dedicarsi all'insegnamento speciale. Ma le persone che entreranno ora nell'insegnamento speciale sono ben persuase che prima che venga per esse l'epoca della pensione di riposo sarà dalla legge soddisfatto ad uno dei bisogni nostri più urgenti, sotto il rapporto massime finanziario, al bisogno di fissare definitivamente la norma legislativa per la concessione delle pensioni a tutti i pubblici funzionari.

Per queste considerazioni io sto nella proposta della Commissione, che è per ora di sospendere di provvedere definitivamente alle pensioni di questi professori.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Farò una brevissima osservazione per appoggiare la proposta della Commissione.

Mi pare che il carattere medesimo di questa legge richieda assolutamente la chiesta soppressione degli articoli 6 e 7.

Questa legge, lo dichiarava lo stesso onorevole ministro, ha un carattere affatto sussidiario e temporario, non è una legge organica, non tende ad assestare definitivamente questa materia, ma semplicemente a dare la facoltà al Governo di venire intanto in sussidio delle scuole speciali finchè siansi potute stabilire in un modo completo e definitivo.

Abbiamo anzi un momento fa soppressa la prima parte dell'articolo 5, la quale conteneva un vincolo che avrebbe fatto durare per un dato numero d'anni alcuno di queste scuole.

Mi sembra adunque che, tenendo conto del carattere provvisorio di questa legge, riflettendo che non è conveniente di innestare in leggi di questa natura massime e disposizioni che vincolerebbero in perpetuo il bilancio, e che porterebbero un così grave carico alle finanze, sarebbe veramente il caso di accettare la soppressione che la Giunta propone.

Del resto, siamo tutti d'accordo nel riconoscere che la condizione degli insegnanti è degna di tutti i riguardi del Parlamento e del Governo; ma l'onorevole ministro ha il mezzo di provvedere a ciò, imperocchè, non accettando noi questi due articoli, sarà questo un motivo di più onde egli si affretti a presentare una legge organica su questa materia.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Si vuole la soppressione di questi due articoli relativi alle pensioni, perchè si dice essere questa una materia estranea al presente progetto, come quella che riguarda essenzialmente la legge delle pensioni.

Non parmi però che questa obiezione sia molto solida, giacchè in quest'ultima si stabiliscono le condizioni necessarie per avere una data pensione, ma non si ammettono altre categorie di persone a questo diritto.

Qui si tratta innanzitutto di stabilire l'ammissione alla pensione e di mantenere, in quanto alla tariffa, quello che era statuito per le scuole comunali classiche, che sono identiche a queste in quanto alla condizione dei funzionari. Dunque bisogna ben distinguere quello

che fa oggetto di una legge sulle pensioni, dalla disposizione che concerne il diritto alla pensione.

D'altronde, siccome questa legge tende a sussidiare le scuole speciali, affinchè esse possano meglio diffondersi e prosperare, io domando alla Camera se uno dei mezzi principali per raggiungere quest'intento non sia quello di sovvenire con una pensione anche ai funzionari.

Infine dei conti questo sussidio lo date voi forse ai comuni perchè essi se ne valgano per altre spese? Ma no. Voi lo accordate perchè serva a stipendiare meglio i professori di questi corsi speciali. Ora il sussidio che si darebbe in caso di pensione non è egli della stessa natura della legge che discutiamo, venendosi con esso a sussidiare i professori che si siano resi benemeriti di tale insegnamento? Adunque mi pare che questa discussione è perfettamente del concetto stesso della legge di cui ora ci occupiamo, e che non è una delle disposizioni da contemplarsi in una legge sulle pensioni; giacchè in quest'ultima si accettano già come stabilite le categorie di coloro che hanno diritto a pensione, e non si fa altro che regolarne le quote ed il tempo.

Si osservò dall'onorevole Demaria che le scuole speciali comunali sono ben diverse da quelle classiche comunali, e che per conseguenza non si debbono stabilire le stesse condizioni a favore degli insegnanti per le prime come per le seconde.

Io credo che egli è in errore. Queste scuole sono e le une e le altre perfettamente identiche quanto alla natura dell'impiego, quanto al rapporto dei funzionari col comune, come pure quanto all'utilità loro rispetto alle popolazioni. A parer mio egli ha fatto una confusione tra le scuole classiche reali e le scuole classiche comunali. Le prime hanno un trattamento affatto particolare, anche riguardo alla pensione da concedersi ai professori, migliore di quello che abbiano le scuole classiche comunali. Agli insegnanti delle scuole classiche comunali, che sono ad intero carico dei comuni, non viene accordata altra pensione che quella che mentovava poco anzi, cioè di sole 420 lire dopo 30 anni di servizio, e si aggiungono poi 80 lire per quelli che toccano l'età di 70 anni.

Ora, così stabilita la vera natura delle scuole classiche comunali, mi pare evidente che esse sono affatto diverse dalle speciali, e lo debbano essere, giacchè l'insegnamento che vien dato in queste ridonda a tanto maggior vantaggio per l'universale che non quello impartito nelle classiche comunali, alle quali non intervergono che quelli che vogliono percorrere le carriere superiori, mentre le scuole speciali sono frequentate da tutti gli altri che vogliono dedicarsi al commercio e alle industrie o ad attendere alle proprie loro occupazioni; e ognuno vede che la proporzione è assai maggiore di questi ultimi che non dei primi.

In conseguenza, se il Governo ha creduto di dover sovvenire ai maestri delle scuole classiche comunali dopo 30 anni di servizio con 420 lire di pensione, estensibile a lire 500 quando hanno raggiunto l'età di 70 anni, mi pare che ragioni di logica convenienza e di